



**PARKAR**  
SOSTA FACILE A CAGLIARI

***PIANO TRIENNALE  
PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
(2023 – 2025)  
di  
PARKAR S.R.L.***

**Approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico in data  
31/03/2023**

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024**

1. Premessa .....	5
2. Destinatari del Piano .....	5
3. Durata del Piano.....	6
4. Quadro normativo .....	6
5. Comunicazione del PTPCT e formazione dei destinatari .....	9
6. Ambito di operatività della società e struttura organizzativa.....	10
7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).....	10
8. Trasparenza e tutela dei dati personali.....	14
<b>IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE</b>	<b>17</b>
1. Analisi del contesto.....	17
1.1 Analisi del contesto esterno	17
1.2 Analisi del contesto interno	23
2. Valutazione del rischio .....	26
2.1 Identificazione del rischio	26
2.2 Analisi del rischio	27
2.3 Ponderazione del rischio	31
3. Trattamento del rischio .....	31
3.1 Individuazione delle misure	32
3.2 Programmazione delle misure	33
4. Monitoraggio e Riesame.....	34
4.1 Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio	34
4.2 Il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio	35
<b>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>36</b>
1. Premessa .....	36
<b>2. MISURE DI CARATTERE GENERALE.....</b>	<b>36</b>
2.1 Adozione di un Codice Etico	36
2.2 Conflitto di interessi	37
2.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)	38
2.5 Rotazione del personale	40
2.6 Informatizzazione dei processi	41
2.7 Patti di Integrità	41
2.8 Formazione	41



<b>3. MISURE DI CARATTERE SPECIFICO .....</b>	<b>42</b>
3.1 Adozione di un sistema di flussi informativi nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e verso le amministrazioni vigilanti .....	42
3.2 Elaborazione e adozione di procedure specifiche con riferimento al rischio corruzione individuato .....	42
3.3 Monitoraggio dei tempi procedurali .....	43
3.4 Trasparenza e tracciabilità dell'agire sociale .....	43
3.5 Misure da attuare .....	43
<b>PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' .....</b>	<b>44</b>
Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del PTCP .....	44
<b>PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTI) .....</b>	<b>46</b>
1. Premessa .....	46
2. Definizione di trasparenza .....	46
3. Il quadro normativo di riferimento .....	47
4. Attuazione del programma e obblighi di pubblicazione .....	49
5. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali .....	51
6. Monitoraggio e controllo .....	51
7. Sistema sanzionatorio .....	52
8. Accesso civico .....	52
<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>53</b>
1. Applicazione del sistema disciplinare.....	53
2. Entrata in vigore.....	53

## **ALLEGATI**

**Allegato n. 1 - Elenco processi**

**Allegato n. 2 - Gestione rischi**

**Allegato n. 3 - Registro degli eventi rischiosi**

**Allegato n. 4 - Elenco degli obblighi di pubblicazione**

**Allegato n. 5 – Piano Flussi Informativi**

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024**

### **1. Premessa**

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del triennio 2023-2025 (c.d. PTPCT), è stato redatto in conformità alle disposizioni della L. 190/2012 e ss.mm. e tiene conto delle indicazioni integrative, dei chiarimenti e degli indirizzi metodologici forniti dal legislatore e dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con i Piani Nazionali Anticorruzione. Il presente documento, integrato dalle misure adottate a garanzia della trasparenza, rappresenta per Parkar S.r.l. il principale strumento di definizione delle proprie strategie di contrasto alla corruzione e di programmazione delle misure di prevenzione dei rischi corruttivi.

Parkar intende fornire gli strumenti operativi necessari per individuare i requisiti specifici del sistema di gestione del rischio corruzione, allo scopo di stabilire, attuare, mantenere efficienti e migliorare le misure organizzative finalizzate a prevenire, nel contesto in cui opera la società con le proprie attività, il verificarsi di condotte corruttive.

Queste ultime, in particolare, sono considerate tanto con riguardo alla c.d. corruzione passiva, attraverso la quale si realizza un danno nei confronti della società, quanto in riferimento a quella c.d. attiva, secondo cui il soggetto agisce con l'intento di far conseguire un vantaggio che si realizza nella sfera giuridica e/o patrimoniale dell'ente.

In altri termini, il PTPCT, previa una completa analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione nell'ambito dell'ente, si prefigge principalmente lo scopo di: (i) ridurre le opportunità che nel contesto organizzativo della società si manifestino e realizzino fenomeni corruttivi; (ii) rappresentare uno strumento per incrementare la capacità di individuare fatti di corruzione; (iii) incrementare i livelli di trasparenza amministrativa ed integrità nell'esercizio delle attività di Parkar S.r.l., anche al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nel processo di aggiornamento del Piano si è tenuto conto, inoltre, delle risultanze dell'attività condotta nel corso degli anni precedenti e del fatto che nel corso dell'anno 2022 non sono stati riscontrati fatti corruttivi.

In particolare, si evidenzia che:

- al RPCT non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;
- nel corso dei monitoraggi effettuati non sono state rilevate irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo;
- non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi esterni deputati al controllo.

### **2. Destinatari del Piano**

Il Piano individua come destinatari i componenti degli organi di amministrazione e governo,

tutto il personale dipendente della società Parkar S.r.l., i soggetti terzi che, pur non dipendenti della società, operano e svolgono funzioni per conto della stessa ovvero ad essa comunque riferibili, nonché, le parti terze che intrattengono con essa, rapporti di natura contrattuale o occasionale.

Tutti i destinatari sono tenuti a partecipare al processo di gestione del “rischio corruzione”, a collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e ad osservare le misure contenute nel Piano, segnalando situazioni di illecito, tra le quali rientrano anche i casi di personale conflitto di interessi.

Il coinvolgimento sarà assicurato, in particolar modo, nei seguenti termini:

- a) partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) partecipazione attiva in sede di attuazione delle misure.

Si evidenzia peraltro che il presente piano deve essere collocato in un contesto di *governance* caratterizzato dall’attività di direzione e coordinamento con la società capogruppo, ovvero CTM S.p.a.

### **3. Durata del Piano**

Il PTPCT, come indicato dallo stesso legislatore nella L. 190/2012, ha durata triennale. Occorre evidenziare che il PNA 2022 approvato con la Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, nell’introdurre alcune semplificazioni per gli enti e le amministrazioni di dimensioni ridotte, prevede la possibilità di aggiornare il proprio strumento programmatico una volta ogni tre anni. Parkar S.r.l., attualmente risulta destinataria di siffatta previsione, considerato che il suo organico conta n. 49 dipendenti. L’introduzione di tale semplificazione, finalizzata ad agevolare l’azione delle realtà di piccole dimensioni, risulta applicabile solo nelle ipotesi in cui, nel corso dell’anno precedente alla conferma:

- non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- non siano stati modificati obiettivi strategici;
- non siano state modificate le altre sezioni del Piano in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

### **4. Quadro normativo**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Circa l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina contenuta nella Legge n. 190/2012, l’art. 1, comma 59 di tale provvedimento normativo prevede quanto segue:

“Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Ci si riferisce, quindi, a tutte le amministrazioni dello Stato - compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, alle istituzioni universitarie, agli Istituti autonomi case popolari, alle Camere di commercio, a tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, etc.

Alla luce di ciò, sembrerebbero per l'effetto esclusi dai destinatari della Legge n.190/2012 gli enti privati in controllo pubblico. Tuttavia, il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 individua, tra i "Destinatari", anche gli “enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate e società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.” (per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi).

La legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome ed enti locali (art. 1, co. 60). Analoga disposizione non si rinviene per le società controllate dallo Stato. Tuttavia, come visto sopra, numerose disposizioni normative della stessa legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati si riferiscono a questi soggetti. In considerazione di ciò e della espressa menzione dei soggetti di diritto privato in controllo delle autonomie territoriali, ad avviso dell’Autorità, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, la norma non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei destinatari anche gli enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni centrali, atteso che gli stessi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali.

Questa interpretazione sembra peraltro coerente con quanto previsto in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, dall’art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 sopra richiamato, da cui si evince che anche in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale, debba essere nominato un Responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico e adottato un Piano anticorruzione.

Come detto in precedenza, per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2). Come sopra indicato, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente.

Invero, non può non segnalarsi la determinazione n. 831 del 03.08.2016 (pubblicata sulla G.U. n. 35 del 24.08.2016), con cui l'A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Dall'analisi di questo documento emerge con evidenza la conferma dell'inclusione delle società in controllo pubblico tra i destinatari dell'obbligo di elaborare, adottare ed attuare un Piano di prevenzione della corruzione.

Infine, il 15 ottobre 2016 *l'International Organization for Standardization* ha pubblicato la norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione, poi ratificata dall'ente italiano UNI in data 20.12.2016, definendo gli standard in materia di prevenzione della corruzione e candidandosi a diventare il parametro internazionalmente riconosciuto per prevenire fatti corruttivi e diffondere una cultura basata sull'etica e la buona condotta. La norma tecnica ISO 37001 può senza dubbio essere ritenuta una best practice a cui gli enti collettivi potranno guardare al fine di adottare un approccio sistemico rivolto al contrasto e alla prevenzione della corruzione.

Da ultimo, L'ANAC, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha adottato il PNA (2019) con il quale si è proceduto ad una completa riscrittura della Parte Generale dei precedenti Piani e, attualmente, rappresenta un documento di riferimento di grande importanza per le società e gli enti che, come Parkar s.r.l., non sono tenuti all'adozione del PIAO.

Nell'analisi del quadro normativo di riferimento occorre senz'altro considerare il più recente intervento dell'Autorità, che, con Delibera n. 7 del 17/01/2023, ha adottato il nuovo Piano Nazionale anticorruzione valevole per il triennio 2023-2025. Considerato il quadro economico-sociale del Paese, le importanti riforme introdotte con l'adozione del PNRR e il contesto internazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto necessario elaborare un nuovo PNA aggiornato alla luce degli attuali interventi del legislatore italiano ed europeo. Il Piano 2023-2025, pur ponendosi in un'ottica di continuità rispetto al Piano precedente (2019), contiene alcuni elementi di novità sia nella parte generale che nella parte speciale dedicata ai contratti pubblici. In linea generale, sin dalla premessa, si sottolinea l'importanza del bilanciamento tra la necessità di semplificazione degli oneri a carico di amministrazioni ed enti con l'imprescindibile esigenza di programmare ed attuare efficaci presidi di prevenzione della corruzione.

***Disciplina generale per le Pubbliche Amministrazioni:***

- D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” Disciplina nazionale di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità;



***Disciplina nazionale di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità:***

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 5 sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- La norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione;

***Disciplina specifica in tema di privacy:***

- Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati - Parere 2/2016 sulla pubblicazione dei dati personali ai fini della trasparenza nel settore pubblico;
- D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- Delibera del Garante della protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

## **5. Comunicazione del PTPCT e formazione dei destinatari**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza si rivolge a tutto il personale dipendente della Società, ai collaboratori e a tutti i soggetti terzi che siano coinvolti a vario titolo nell’esercizio delle attività aziendali.

In seguito alla sua approvazione, con determinazione dell’Amministratore Unico, sarà diffuso con specifico ordine di servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella sezione “Società Trasparente”.

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni d’illegalità considerati nel presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In particolare, è di fondamentale importanza che la Società garantisca la conoscenza e la

condivisione degli strumenti di prevenzione indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte dei diversi soggetti che, a vario titolo, operano nell'ambito delle aree a rischio, in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla legalità.

Per questo la Società ritiene di adottare, su proposta del RPCT, momenti formativi/informativi rivolti a tutto il personale coinvolto nelle aree a rischio corruzione, sia apicale che non, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

## **6. Ambito di operatività della società e struttura organizzativa**

Parkar è una società a responsabilità limitata con un unico socio, CTM S.p.a., ed è stata costituita appositamente con l'obiettivo di gestire:

- i parcheggi pubblici;
- i servizi di rimozione dei veicoli in sosta vietata;
- il trasporto di disabili;
- le officine per le manutenzioni e le riparazioni meccaniche ed elettriche;
- i servizi di promozione e pubblicità;
- i servizi di distribuzione dei titoli di viaggio;
- qualunque altra attività collegata o connessa al trasporto pubblico locale.

Nell'ambito dello svolgimento delle predette attività e per il conseguimento dello scopo che ne costituisce l'oggetto, la società potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio. La società è così organizzata:

- **l'Assemblea dei Soci**, a cui spettano tutti i poteri previsti dalla normativa e dallo Statuto;
- un **Amministratore Unico**, investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nonché della rappresentanza legale nei confronti dei terzi e al quale compete di indirizzare e coordinare l'attività delle diverse aree funzionali;
- un **Sindaco Unico**, a cui affidare le attività di controllo di gestione e di revisore legale, nominato dall'Assemblea dei soci in data 4 dicembre 2019, per gli esercizi 2019-2021.

Alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico operano:

- il **settore Gestione operativa sosta**;
- il **settore Gestione amministrativa sosta**.

## **7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Ruolo fondamentale nella predisposizione e nell'attuazione del piano triennale assume la figura

del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a cui l'ordinamento riconosce un ruolo di primaria importanza. Tale soggetto risponde all'esigenza di individuare, nell'ambito di ciascun ente, il riferimento per la conduzione e vigilanza delle attività di prevenzione.

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma VII statuisce che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza debba essere nominato dall'organo di indirizzo politico e individuato tra i soggetti titolari di incarichi dirigenziali in capo all'ente. La scelta del Responsabile deve comunque tener conto di eventuali situazioni relative a possibili conflitti di interesse, evitando per quanto possibile che il soggetto designato sia coinvolto in processi a rischio.

Sono attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi ed onerosi compiti, tra cui quello di predisporre gli strumenti idonei a preservare e difendere l'amministrazione, ovvero l'ente di diritto privato partecipato da soggetti pubblici, da possibili comportamenti in grado di sfociare in azioni e conseguenze legate alla corruzione, nonché quello di monitorare l'attività amministrativa ed intervenire preventivamente per evitare il verificarsi di eventi corruttivi.

A tal proposito, Parkar S.r.l. è consapevole che la trasparenza sia uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è presidiata dagli obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche dalle ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012.

Con riguardo ai compiti del RPCT, si riportano di seguito i diversi ruoli che assume all'interno di ciascuna amministrazione e i compiti ad essi connessi così suddivisi:

***in materia di prevenzione della corruzione:***

- obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- elabora la proposta del Piano da sottoporre all'organo di indirizzo politico, affinché venga adottata entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendone la responsabilità;
- obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, L. 190/2012);

***in materia di trasparenza:***

- svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione;
- segnalare gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
- ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso

o di mancata risposta con riferimento all'accesso civico generalizzato;

***in materia di whistleblowing:***

- ricevere e prendere in carico le segnalazioni;
- porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;

***in materia di inconferibilità e incompatibilità:***

- capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive;
- segnalazione di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità all'ANAC;

***in materia di pantouflage:***

- verificare la corretta attuazione delle misure di prevenzione del pantouflage, anche attraverso attività volte ad acquisire di informazioni utili;

***in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA):***

- sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Con Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 l'ANAC ha fornito numerose indicazioni relative al ruolo del RPCT. Tuttavia, alla luce di alcune criticità emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità, essa recentemente ha ritenuto necessario aggiornare le indicazioni di carattere generale sulla figura del RPCT e sulla (eventuale) struttura di supporto, pur richiamando per i dettagli la delibera sopra citata.

In particolare, l'ANAC ha fornito delle indicazioni interpretative ed operative in relazione ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT. In riferimento ai primi, si specifica che il legislatore non ha espressamente richiamato i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT ma ha voluto assegnare un obiettivo di carattere generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione. Pertanto, i poteri del RPCT riguardano la predisposizione degli strumenti più appropriati al raggiungimento di tale obiettivo (quali il PTPCT, misure di prevenzione specifiche) e la fase del controllo e della verifica sulla loro effettiva attuazione. Non spetta, tuttavia, al RPCT l'accertamento di responsabilità ossia sulla fondatezza dei fatti oggetto di eventuale segnalazione. Per tali attività è lo stesso legislatore che indica, in caso di mancata attuazione delle misure, la comunicazione da parte del RPCT ad altri soggetti per l'adozione delle azioni conseguenti di loro competenza. Sui poteri istruttori del RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva viene indicata la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara

ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Nella Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, si fa un esplicito rinvio a quanto sopra descritto.

La Legge n. 190/2012 agli artt. 12 e 14 prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT. Nello specifico, l’art. 12 stabilisce che “in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. L’art. 14 stabilisce altresì che “in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Parkar S.r.l. con delibera dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 20/02/2020 ha provveduto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Dott. Bruno Useli.

In ragione delle ridotte dimensioni dell’organizzazione societaria, non è stato ritenuto necessario nominare soggetti c.d. referenti anticorruzione, come previsti dalla direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2013, con compiti di supporto alle attività del Responsabile. Qualora la Società dovesse procedere alla nomina dei referenti anticorruzione, questi ultimi, inoltre:

- concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e verificano il rispetto da parte dei dipendenti delle prescrizioni del Piano;
- concorrono al monitoraggio periodico delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- rimuovono e organizzano, nei confronti dei dipendenti e degli altri soggetti destinatari del Piano, attività formative e di aggiornamento volte a prevenire fenomeni di *maladministration* nelle attività poste in essere dalla Società, nonché a diffondere standard di comportamento fondati su valori etici coerenti con la mission sociale.

In ogni caso, ogni informazione richiesta e oggetto di approfondimenti da parte del Responsabile ovvero dei suoi referenti, sarà trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Infine, nelle indicazioni metodologiche previste dall’All. 3 del PNA 2022, l’Autorità suggerisce l’opportunità di valutare l’eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT. Pertanto, sarà compito di Parkar provvedere alla definizione di idonee misure per affrontare tale evenienza (ad es. prevedendo una procedura organizzativa interna che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell’ipotesi in cui vi sia un’assenza imprevista dello stesso).

Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

## **8. Trasparenza e tutela dei dati personali**

Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, il 19 Settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10/08/2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di dati personali – D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del D. Lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D. Lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza.

Tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In

particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (“minimizzazione dei dati”) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D. Lgs. 33/2013 all’art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, Parkar ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati. La nomina di tale figura è obbligatoria per legge, in quanto il richiamato art. 37 del Regolamento suindicato dispone che debba essere sistematicamente designata dalle autorità pubbliche e dagli organismi pubblici, ivi inclusi gli organismi privati che svolgono pubbliche funzioni o esercitano pubblici poteri.

Al Responsabile della Protezione dei dati, sono attribuiti, tra l’altro, i seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza all’Azienda, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di PARKAR in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, l’analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del GDPR. In particolare, il DPO dovrà fornire il proprio parere sulle seguenti tematiche: se condurre o meno una valutazione di impatto; quale metodologia adottare nel condurre una valutazione di impatto; se condurre la valutazione con risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate, se la valutazione sia stata eseguita correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi al Regolamento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

PARKAR ha provveduto a rinnovare la nomina del RPD a seguito della scadenza del precedente incarico in data 31/12/2022.

La Società ha istituito apposito canale per contattare il RPD e per informazioni e segnalazioni relative al trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati:

rpd@parkar.it

Il riferimento di contatto del RPD è pubblicato nel sito trasparenza della Società nella sezione “Telefono e posta elettronica”.

Il nuovo Regolamento (UE) ha evidenti riflessi pratici su vari aspetti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tale ambito, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT ai fini dell’attuazione delle misure di trasparenza.



## **IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Parkar S.r.l., al fine di adottare una adeguata procedura di individuazione mirata verso i rischi corruttivi, si è attenuto alle indicazioni contenute nelle determinazioni adottate e diffuse dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in tal modo recependo le specifiche prescrizioni enunciate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che interviene in maniera sostanziale sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono.

Ai fini dell’analisi della “nuova” metodologia proposta dall’ANAC per la gestione del rischio, appare utile individuare in maniera sintetica le diverse fasi in cui è suddiviso il processo:

1. Analisi del contesto
  - analisi del contesto esterno
  - analisi del contesto interno
  
2. Valutazione del rischio
  - identificazione degli eventi rischiosi
  - analisi del rischio
  - ponderazione del rischio
  
3. Trattamento del rischio
  - individuazione delle misure
  - programmazione delle misure.

### **1. Analisi del contesto**

#### **1.1 Analisi del contesto esterno**

- **Introduzione**

L’analisi del contesto in cui si sviluppano le attività della Società rappresenta la prima fase di analisi, propedeutica alla successiva fase di gestione del rischio corruttivo rilevante. In altri termini, le specificità relative all’ambiente esterno nel quale Parkar S.r.l. opera, devono essere analizzate in esito ad un processo conoscitivo mirato, attraverso cui giungere ad una consapevolezza delle dinamiche sociali, economiche e culturali del territorio, facendo emergere le principali influenze e pressioni a cui una simile struttura può essere sottoposta, ai fini della identificazione e analisi dei rischi e, conseguentemente, della individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche.

L’analisi in questione costituisce un aspetto indispensabile anche nella predisposizione del Piano anticorruzione, così come evidenziato nella già citata determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, nel presupposto che il fenomeno corruttivo si sviluppa e persiste nell’ambito dei processi in cui il soggetto esterno (utente, fornitore, appaltatore, ecc.) interagisce con l’organizzazione aziendale.

Si ritiene opportuno tenere in considerazione, ai fini della presente analisi, principalmente la sfera territoriale destinataria dell'attività diretta della Società che si colloca all'interno del territorio regionale della Sardegna nella città di Cagliari.

Il contesto nazionale può influire sull'attività di Parkar limitatamente ai rapporti che la Società potrebbe intrattenere con enti, imprese, organi di controllo, privati situati nel territorio italiano e, nello specifico, nelle zone con una incidenza maggiore di reati di corruzione (ad esempio nel caso dell'affidamento di contratti pubblici).

Le fonti utilizzate per l'esame del contesto esterno possono suddividersi in due tipologie:

- fonti esterne
- fonti interne.

Per quanto concerne le fonti esterne sono state utilizzate le informazioni diffuse da diversi enti quali ISTAT, Banca D'Italia, Comune di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna, Transparency International, ANAC, Sardegna Statistiche, ASPAL, Ministero dell'Interno, DIA, Il Sole24Ore, Italia Oggi. I dati raccolti sono stati successivamente interpretati al fine di elaborare i potenziali rischi corruttivi connessi all'attività della Società.

Possono considerarsi fonti interne utili all'analisi in esame: le interviste con gli organi societari, dipendenti aziendali; i risultati forniti dal monitoraggio annuale sull'attuazione delle misure del Piano del RPCT; l'Atto costitutivo/Statuto/Organigramma aziendale/Regolamenti e procedure aziendali.

Come sopra evidenziato, il territorio da considerare per l'attività di PARKAR S.r.l. è la città di Cagliari. Tuttavia, si sottolinea da subito l'esigenza, per alcuni aspetti generali, di delineare anche il contesto regionale della Sardegna che presenta degli effetti diretti anche per il Comune di Cagliari.

### • **Dinamiche demografiche**

L'analisi demografica della popolazione riveste particolare importanza per un ente in quanto l'attività posta in essere è diretta a soddisfare gli interessi della popolazione di riferimento che rappresenta l'utente del servizio offerto. Pertanto, la conoscenza degli indici sulla popolazione consente di avere un quadro preciso dell'ambito in cui la Società opera e consente di indirizzare in modo più specifico la propria attività.

Il Comune di Cagliari, capoluogo della regione, è situato nella parte meridionale della Sardegna. Risulta essere il Comune più popoloso e il principale centro culturale, economico e portuale dell'Isola e si estende su una superficie di 84,58 (Kmq).

Secondo i dati ISTAT 2022 la popolazione residente è di 148,259 abitanti con una densità abitativa pari a 1.744,02 ab./km<sup>2</sup> e una maggiore incidenza del genere femminile rispetto a quello maschile.

La popolazione residente dal 2002 al 2022 ha avuto un decremento crescente misurato sulla base dei dati relativi al movimento naturale degli abitanti (rapporto tra nascite e decessi) e da movimenti migratori (rapporto tra iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe comunale). Soprattutto i giovani sono interessati, negli ultimi anni, a spostarsi nei comuni limitrofi o nel territorio nazionale/estero.

L'età media della popolazione è di circa 51 anni, denotando un innalzamento rispetto alla media nazionale e quindi un invecchiamento generale su tutto il territorio regionale (negli anni si è registrata una diminuzione consistente delle nascite).

Importante aspetto della città è rappresentato dalla presenza della popolazione straniera residente che è pari a 9.227 abitanti e rappresenta il 6,08% della popolazione residente. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Le quattro comunità più numerose sono: filippina, ucraina, rumena e cinese che ammontano nel loro insieme al 45,90% degli stranieri e sono appartenenti ai continenti Europa e Asia (dati del Nuovo Atlante demografico del Comune di Cagliari edizione 2022).

- **Dinamiche economiche**

L'analisi del contesto economico è rilevante ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto elemento che può influire sul funzionamento della Società, impattando sulla disponibilità dei mezzi e delle risorse. Le difficoltà connesse all'ambito lavorativo, una ridotta disponibilità di reddito delle famiglie, il tasso di occupazione/disoccupazione potrebbe incrementare il rischio corruttivo.

Le risorse economiche fornite a PARKAR provengono da diversi soggetti (pubblici e privati) ubicati principalmente nell'ambito del territorio regionale e, solo occasionalmente, in quello nazionale/europeo.

Come si evince dal rapporto Banca d'Italia – Eurosystem – Economie Regionali – Economia della Sardegna (n. 42 – novembre 2022), l'economia della Sardegna nell'anno 2022 si contraddistingue per un andamento discontinuo, caratterizzato da una crescita iniziale destinata ad arrestarsi a seguito degli eventi internazionali aventi pesanti ripercussioni sul rincaro energetico e conseguentemente sul potere di acquisto. Nei primi mesi dell'anno, i dati basati sull'indicatore trimestrale dell'economia regionale della Banca d'Italia (ITER) hanno fatto registrare un incremento rispetto al 2021, con il progressivo recupero dei livelli precedenti alla pandemia, dovuto anche all'azzeramento delle restrizioni alla mobilità. Secondo le stime, nei primi sei mesi dell'anno, il prodotto interno della Sardegna sarebbe aumentato del 5% circa rispetto al medesimo periodo del 2021. In tale prospettiva, i settori che hanno contribuito maggiormente risultano essere i servizi e il comparto edile, la cui attività è stata incentivata dalle agevolazioni fiscali.

In merito al mercato del lavoro, come si evince dai dati delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nei primi sei mesi del 2022 è aumentato il numero complessivo degli occupati (circa 1.500 contratti in più al netto delle cessazioni rispetto al 2021) e la contestuale diminuzione del tasso di disoccupazione.

---

## **Sardegna**

---

### ***Tasso di attività***

Il tasso di attività, ossia il rapporto tra le forze di lavoro – totale degli occupati e dei disoccupati – e la popolazione nel 2022 è cresciuto di mezzo punto percentuale, al 62,2%, in confronto al semestre corrispondente del 2021.

---

### **Numero occupati (2022)**

La situazione di emergenza sanitaria in corso ha comportato un sensibile deterioramento del mercato del lavoro regionale. Il numero degli occupati è nettamente diminuito nel 2020 (il calo è stato del 4,6%).

### ***Tasso disoccupazione (1° e 2° trimestre anno 2022)***

11,7% (in diminuzione rispetto al 2021)

### ***Tasso di occupazione (1° e 2° trimestre anno 2022)***

La percentuale di occupati sardi nel 2022 è del 55,8% (in aumento rispetto al 2021)

---

Il maggior numero di imprese attive in Sardegna e nella città di Città di Cagliari riguarda il settore dei servizi.

Soprattutto il settore del turismo, negli anni, ha registrato uno sviluppo importante con risultati positivi per l'economia sarda contribuendo alla crescita economica della Regione. Secondo i dati provvisori della Regione Sardegna, pur evidenziandosi una differenza per difetto rispetto ai livelli osservati negli stessi mesi del 2019, nei primi otto mesi dell'anno 2022 le presenze risultano in aumento di oltre un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2021. Tale dato risulta evidentemente connesso alla sostanziale assenza di restrizioni alla mobilità, con conseguente recupero dell'economia ed una più intensa attività dei trasporti, in particolare a partire dal secondo trimestre. Nei primi otto mesi dell'anno i flussi dei passeggeri presso gli scali aeroportuali della regione sono quasi raddoppiati rispetto al periodo corrispondente del 2021 (Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione).

- **Dinamiche sociali/culturali**

Le dinamiche sociali/culturali e il livello di istruzione possono influire nella maggiore incidenza di commissione dei reati in quanto sono aspetti che riguardano le competenze, la cultura, la formazione delle persone che rappresentano le risorse umane presenti all'interno dell'azienda o che hanno dei rapporti con essa. Il contesto sociale/culturale nel quale si sviluppa la personalità potrebbe essere di fondamentale importanza nel delineare una maggiore o minore propensione alla commissione di determinati fatti illeciti della popolazione di un determinato ambito territoriale e, quindi, un maggiore o minore rischio.

In generale nell'ambito della Regione Sardegna il livello di istruzione rispetto alla media nazionale risulta essere ancora basso.

A tal proposito, nelle rilevazioni effettuate da Italia Oggi sulla qualità della vita per l'anno 2022, la Sardegna, nella valutazione relativa all'istruzione e formazione, presenta un indice insufficiente rispetto ad altre regioni italiane. Tuttavia, la provincia di Cagliari si è posizionata nella classifica al 40° posto su 107 province, facendo registrare un miglioramento rispetto all'anno precedente, scalando 12 posizioni. Tutte le restanti province della Sardegna nelle ultime posizioni.

Tale dato fa emergere alcune criticità in ambito sociale, cui le istituzioni stanno cercando di porre rimedio anche attraverso lo stanziamento di ingenti risorse derivanti dal PNRR.

- **Criminalità e corruzione**

Il collegamento tra criminalità e corruzione è talmente stretto da ritenere la corruzione uno degli elementi su cui si fonda l'azione della criminalità organizzata. Nei territori ad alto rischio criminale la corruzione diventa uno strumento diffuso ed utilizzabile per porre in essere delle pressioni sui soggetti competenti a svolgere determinate attività.

Dagli studi emersi sino ad oggi si è rilevato che le organizzazioni criminali sono diventate imprenditrici e sono entrate direttamente nel circuito economico e delle commesse pubbliche.

Transparency International ha presentato il rapporto sull'indice di Percezione della Corruzione (CPI) nel mondo per l'anno 2022. L'analisi si basa sull'opinione di esperti e misura il livello di percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica su una scala di valutazione che va da 0 (per i paesi ritenuti molto corrotti), a 100 (per quelli meno corrotti o "puliti"). L'Italia ha guadagnato dall'anno 2012 ad oggi diversi punti (+14) partendo da un punteggio di 42/100 sino ad arrivare a quello relativo all'anno 2022 di 56/100, raggiungendo il 41° posto nella classifica finale su 180 Paesi (+1 rispetto al 2021). Si può notare un lieve netto miglioramento negli anni dovuto certamente all'introduzione di una regolamentazione più attenta alla prevenzione della corruzione e all'attribuzione di compiti specifici di vigilanza ad un apposito organo.

I dati riportati nella Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel distretto giudiziario di Cagliari per l'anno 2022, illustrata il 28 gennaio 2023 durante l'Assemblea generale della Corte d'Appello di Cagliari, confermano una sostanziale stabilità dei reati contro la P.A., mentre appaiono in lieve aumento i reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai delitti di usura, rapina, estorsione e furto in abitazione. In merito, invece, ai reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, emerge che il territorio della Sardegna non risulta interessato dal radicamento del fenomeno mafioso, pur essendo emersi contatti con le tipiche associazioni mafiose del Sud Italia, principalmente afferenti al settore del traffico degli stupefacenti e nel riciclaggio di proventi da attività illecite.

Nel tessuto economico sociale della Sardegna si segnalano, quali ambiti di possibile infiltrazione della criminalità organizzata, quelli relativi ai settori economici caratterizzati da alta remuneratività del capitale o che dipendono dai finanziamenti pubblici. In particolare, si tratta

del settore immobiliare, del settore energetico (fonti di energia rinnovabile) e del settore di gestione del trattamento dei rifiuti.

Considerato il bacino di utenza di CTM S.p.a., pare opportuno anche un breve accenno relativamente alle attività illecite poste in essere dai minori, per le quali si rileva un considerevole aumento delle sopravvenienze. Presso la Procura minorile di Cagliari sono stati iscritti 550 procedimenti penali, la maggior parte dei quali riguardano delitti contro la persona, lesioni personali dolose, percosse, minacce, atti persecutori.

Infine, secondo l'indagine del "Il Sole24Ore" per l'anno 2022 (dato di ottobre 2022), la Città di Cagliari riveste la posizione n. 82 nella classifica sull'indice della criminalità.



- **Conclusioni**

L'analisi sul contesto esterno nell'ambito del quale opera la Società, ha dato risultati rassicuranti in quanto la regione Sardegna è caratterizzata da un indice basso di delitti rispetto a quello nazionale e dalla mancanza di organizzazioni criminali strutturate.

Tuttavia, pur non essendo mai stata la Società coinvolta in passato, come non lo è attualmente, in procedimenti penali, è evidente che alcune delle attività che vengono poste in essere potrebbero essere potenzialmente interessate da un effettivo e concreto rischio specifico di corruzione (ed es. le attività di (i) acquisizione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti provenienti da soggetti pubblici nazionali o sovranazionali, (ii) selezione e gestione dei rapporti con i partner commerciali, (iii) conferimento incarichi di consulenza, selezione e rapporti con i fornitori di beni o servizi, etc.).

Il contesto attuale, caratterizzato dall'ingente flusso di fondi derivanti dal PNRR, potrebbe ulteriormente favorire i fenomeni corruttivi e di infiltrazione, in particolare nell'ambito degli appalti pubblici. Le organizzazioni criminali potrebbero sfruttare, infatti, i nuovi canali di finanziamento e i fondi per la realizzazione e il potenziamento di opere e infrastrutture, anche digitali. Tuttavia, come sopra enunciato, le caratteristiche della regione sfavoriscono la possibilità di dare origine a forme di criminalità organizzata strutturate ma potrebbero esserci delle azioni volte ad influenzare l'andamento delle attività in determinati contesti. Si può

evidenziare, in aggiunta, che l'ambito maggiormente coinvolto in fatti corruttivi è quello delle amministrazioni pubbliche (le società partecipate ricoprono il 16% del totale).

## **1.2 Analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità.

Il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il PNA 2019 ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management e il PNA 2022, adottato con delibera del 17 gennaio 2023, ha confermato tale impostazione.

L'analisi del contesto interno è stata pertanto avviata procedendo in primo luogo alla rivisitazione della metodologia utilizzata per la progettazione, realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Le fonti informative utilizzate in tale fase possono essere indicate a titolo esemplificativo:

- attività di monitoraggio del RPCT
- canale delle segnalazioni
- auditing interno
- dimensione organizzativa (organigramma)
- Atto Costitutivo e Statuto della Società
- Regolamenti e procedure aziendali.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è la cosiddetta mappatura dei processi. Con tale espressione s'intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno della Società al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio corruzione.

Come indicato dall'ANAC nel PNA (2019) *"un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"*.

La Società ha avviato, contestualmente all'attività preordinata all'adempimento della L. 190/2012 e quindi all'aggiornamento del PTPCT quella di disegno, costruzione ed adozione di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 attraverso la raccolta di tutta la documentazione rilevante l'attività aziendale, ivi compresa la redazione di apposite *job description* e la somministrazione di interviste al management per avere adeguata contezza del contesto interno ed esterno entro cui si muove l'operatività aziendale.

La predetta attività è orientata in modo da mappare non solo le attività aziendali per le quali, potenzialmente, vi è il rischio di accadimento dei reati indicati nel D. Lgs. 231/01, ma anche quelle per le quali vi è, sempre potenzialmente, il rischio di accadimento dei reati di corruzione indicati e richiamati dalla L. 190/2012.

Finalità dell'attività sopra indicata è quella di individuare, *rectius* mappare, le attività correlate a rischi di natura corruttiva a beneficio o vantaggio della Società nonché quelle correlate a rischi di natura corruttiva che possono anche non recare un vantaggio o un beneficio a vantaggio della Società ma, meramente, un vantaggio o beneficio circoscritto alla sfera personale del soggetto

agente che faccia parte della organizzazione aziendale.

Soggetti coinvolti nella fase di mappatura sono tutti i soggetti aziendali che dovranno prestare il massimo supporto in tal senso in quanto una scarsa collaborazione può essere considerata in fase di valutazione del rischio quale fattore abilitante al verificarsi di un evento corruttivo.

**Le fasi della mappatura dei rischi sono:**

**a) Identificazione dei processi**

La prima fase necessaria al fine di consentire la mappatura dei processi aziendali consiste nel determinare con l’ausilio degli strumenti a supporto, quali documentazione, interviste, regolamenti e così via, l’elenco completo dei processi esistenti all’interno dell’organizzazione aziendale.

Nel PNA (2019) viene specificato che “l’elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette aree di rischio, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere suddivise in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da esse svolte”. L’individuazione di tali processi è stata svolta partendo dall’area a rischio considerata, nell’ambito della quale vengono coinvolti i processi, con l’indicazione delle fasi per la loro attuazione e dei responsabili. Di seguito, è stato predisposto l’“Elenco dei processi” (Al.1) esistenti all’interno dell’organizzazione e l’“Elenco dei processi mappati” (Al. 2) sulla base della tabella qui di seguito riportata.

**Tabella: Elenco dei processi**

Aree di rischio	Processi	Fasi del processo	Responsabilità

Obiettivo è, dunque, quello di addivenire alla costruzione di un elenco completo dei processi aziendali, con l’indicazione di una loro descrizione al fine di comprenderne le modalità di svolgimento e consentire di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

Il presente PTPCT ha individuato e considerato, come attività a rischio corruzione ex L. 190/2012, quelle “generali” indicate dal PNA, nella sua versione aggiornata, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, segnatamente, quelle compatibili alla realtà aziendali di riferimento e che presentano un maggiore rischio:

- Acquisizione e gestione del personale;
- Contratti Pubblici;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Affari Legali e contenzioso;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;



- Incarichi e nomine.

Si procederà a definire le ulteriori aree a rischio “generali e specifiche” nelle fasi di aggiornamento del presente Piano, tenuto conto anche delle indicazioni elaborate nel PNA 2022, relativamente alle semplificazioni previste per tutti gli enti e amministrazioni con meno di 50 dipendenti, applicabili anche a Parkar.

## **b) Descrizione**

Nella fase successiva all’identificazione dei processi, si è proceduto a individuare per ogni singolo processo tutti quegli elementi utili alla descrizione dettagliata, comprese le criticità connesse al processo stesso. In tale contesto, sono state costruite delle apposite schede per ogni processo contenenti le informazioni necessarie per addivenire ad una analisi del rischio corruttivo il più possibile coerente con la realtà aziendale.

Si deve sottolineare, così come indicato anche nel PNA (2019), che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

Considerata l’applicazione del principio di gradualità, al momento sono stati descritti e valutati alcuni processi aziendali, rimandando agli anni successivi il loro completamento.

Qui di seguito gli elementi descrittivi presi in considerazione nell’ambito delle interviste effettuate e riportati nelle schede.

### **Tabella: Scheda processo**

<b>Area di rischio</b>	<i>Denominazione area a rischio</i>
<b>Nome del processo</b>	<i>Denominazione del processo</i>
<b>Descrizione</b>	<i>Breve descrizione del processo</i>
<b>Responsabile</b>	<i>Dirigente del Settore</i>
<b>Input</b>	<i>Evento che dà avvio al processo</i>
<b>Output</b>	<i>Evento che conclude il processo</i>
<b>Fasi del processo</b>	<i>Elencazione di tutte le attività che fanno parte del processo</i>
<b>Interazione con altri processi</b>	<i>Individuazione di altri processi che interagiscono con quello descritto</i>
<b>Vincoli del processo</b>	<i>Indicazione dei vincoli di natura normativa, regolamentare e organizzativa che interessano il processo</i>
<b>Strumenti</b>	<i>Indicare le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività</i>
<b>Risorse Umane</b>	<i>Indicazione delle risorse umane impiegate nello svolgimento delle attività</i>
<b>Destinatari</b>	<i>Destinatario del processo (interno od esterno)</i>
<b>Soggetti esterni coinvolti nel processo</b>	<i>Indicazione di eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo</i>

<b>Controlli e tracciabilità</b>	<i>Indicazione dell'esistenza di sistemi di controllo (esterni ed interni) e tracciabilità del processo</i>
<b>Criticità del processo</b>	<i>Indicazione di eventuali criticità riscontrate nel processo</i>

### c) Rappresentazione

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente. Lo scopo è quello di rappresentare un modello semplificato del processo e di evidenziarne le caratteristiche e la struttura.

Il metodo scelto dalla Società per rappresentare il processo dal punto di vista grafico è il modello tabellare che segue:

**Tabella: Rappresentazione dei processi**

Processo	Attività	Responsabilità
----------	----------	----------------

## 2. Valutazione del rischio

L'attività di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio associato ad ogni singola fattispecie individuata.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Il presente Piano è stato predisposto secondo la metodologia prevista dall'Allegato 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, mediante un approccio di tipo qualitativo, attribuendo una particolare rilevanza alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- 1) l'identificazione
- 2) l'analisi
- 3) la ponderazione.

### 2.1 Identificazione del rischio

*L'identificazione del rischio* è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

L'attività di identificazione del rischio richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione legati a comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

a) definire l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. PARKAR ha individuato quale livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi, le fasi di ogni singolo processo. Per ogni fase rilevata nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. L'analisi svolta per processi/fasi, e non per singole attività che compongono i processi, risponde al principio di gradualità in base al quale tenuto conto della dimensione organizzativa dell'ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti;

b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. Parkar, tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili ha fatto ricorso alle seguenti fonti: incontri/interviste con il personale aziendale che ha conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità, confronti (benchmarking) con aziende del settore, analisi dei casi di corruzione, risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;

c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT. Parkar ha redatto un elenco dei rischi, dove per ogni processo si riporta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati.

## **2.2 Analisi del rischio**

Estrema importanza riveste, infine, *l'analisi del rischio* per un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase di identificazione del rischio, attraverso l'analisi dei cosiddetti *fattori abilitanti* della corruzione. Il secondo è quello di *stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio*.

Come premesso, l'analisi dei rischi è stata condotta secondo la metodologia descritta dall'Allegato n. 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, sostanzialmente confermato dal nuovo PNA 2022, adattandola al contesto aziendale e integrandola con quanto ritenuto opportuno.

L'analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi è essenziale al fine di comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

PARKAR ha preso in considerazione i seguenti fattori abilitanti del rischio corruttivo suggeriti dall'Autorità nazionale anticorruzione:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;

- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- monopolio delle funzioni;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- ingerenze politiche;
- assenza di comunicazione tra uffici dello stesso ente o tra enti;
- conflitti di interesse.

PARKAR, al fine di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate per prevenire i rischi, ha effettuato l'analisi basandosi sui fattori abilitanti proposti dall'Autorità, attraverso il coinvolgimento della propria struttura organizzativa e grazie al supporto del RPCT.

Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione in un dato arco temporale.

Sulla base delle risultanze dell'attività di identificazione dei rischi, è stata effettuata la stima del rischio tenendo conto di due indicatori:

- la probabilità che lo specifico rischio corruttivo individuato si realizzi
- l'impatto ossia le conseguenze che esso è in grado di produrre.

In tale modo è stato possibile classificare i vari rischi secondo un ordine di priorità, così da orientare l'attenzione del vertice aziendale e la scelta di gestione delle soluzioni più adeguate.

Gli approcci di tipo qualitativo sono caratterizzati da una impostazione maggiormente soggettiva. Poiché ogni fattore è incerto in relazione alle cause, tali elementi di incertezza vengono normalmente rappresentati attraverso una distribuzione di probabilità. Tuttavia, quando i dati e serie storiche significative non sono disponibili, un approccio di tipo meramente quantitativo potrebbe risultare inadeguato; proprio in questi casi è necessario far ricorso a valutazioni di tipo soggettivo/qualitativo, così come consigliato anche dall'ANAC.

Il RPCT avrà cura di analizzare le valutazioni dei responsabili per verificarne la ragionevolezza ed evitare che una sottostima del rischio porti a non attuare azioni di mitigazione. Le valutazioni devono essere sempre supportate anche da dati oggettivi che nel PNA (2019) sono stati indicati nei seguenti elementi:

- dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
- segnalazioni pervenute (tramite il canale whistleblowing ma anche quelle provenienti dall'esterno dell'ente o provenienti con altre modalità)
- ulteriori dati in possesso dell'ente (es. esiti di controlli interni, rassegne stampa ecc.)

#### ➤ **Indicatore della probabilità**

Per probabilità si intende la probabilità che l'evento indesiderato (corruttivo) si possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (procedure/protocolli) già in essere al momento della valutazione.

La probabilità indica una misura della possibilità che il reato venga commesso alla luce della struttura organizzativa e delle procedure esistenti, ancorando la sua definizione anche ad alcuni criteri oggettivi. La valutazione è sintetizzabile in un giudizio qualitativo (alta, media, bassa) che è stato definito sulla base delle considerazioni rilevate nell'ambito dei vari audit interni effettuati.

**Tabella indicatori di probabilità utilizzati da PARKAR per la valutazione del rischio:**

<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>LIVELLO DI RISCHIO</i>		
Discrezionalità	Grado di discrezionalità nelle attività svolte e negli atti prodotti. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	ALTO	MEDIO	BASSO
Rilevanza esterna	La presenza di interessi anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo incrementa il rischio. Inoltre, si considera se il processo produce effetti solo all'interno della Società o ha effetti sulle strutture/ utenti/soggetti esterni. Nel secondo caso il rischio è maggiore	ALTO	MEDIO	BASSO
Precedenti eventi in passato	Eventi illeciti in passato nell'ente o in altre realtà simili, il rischio aumento poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi illeciti (es. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti; segnalazioni ricevute; verifiche/controlli da parte delle Autorità	ALTO	MEDIO	BASSO
Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Può essere misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico, gli eventuali rilievi da parte di organi di controllo interni, compreso il RPCT nella fase di monitoraggio	ALTO	MEDIO	BASSO
Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione e comunque risultare un'opacità sul reale grado di rischiosità	ALTO	MEDIO	BASSO
Grado di attuazione delle misure di trattamento	L'attuazione delle misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	ALTO	MEDIO	BASSO
Presenza di eventi di allarme	Presenza di procedimenti disciplinari avviati nei confronti di un dipendente; procedimenti avviati da parte di una Autorità giudiziaria/amministrativa; incoerenza operativa fra le prassi sviluppate dagli uffici e gli strumenti	ALTO	MEDIO	BASSO

	normativi di regolamentazione; irregolarità riscontrate da organismi di controllo interni			
Complessità del processo/fase	Viene valutato se il processo/fase risulti complesso o comporti il coinvolgimento di più amministrazioni/enti nelle varie fasi per il conseguimento del risultato. Inoltre, si tengono in considerazione complessità connesse alla normativa vigente e agli strumenti utilizzati (es. sistemi di semplificazione). Vi è una limitata probabilità di accadimento dell'illecito quando il processo/attività a rischio non è complesso	ALTO	MEDIO	BASSO
Frequenza del processo	Vi è una limitata probabilità di accadimento dell'illecito quando il processo/attività non è frequente	ALTO	MEDIO	BASSO
Frazionabilità del processo/fase	Se l'attività risulta essere non frazionata presenta maggiori rischi di commissione dei reati. Inoltre, vi deve essere una separazione in modo tale che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto diverso da chi la controlla/autorizza	ALTO	MEDIO	BASSO

#### ➤ **Indicatore dell'impatto**

Per impatto/danno si intende la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. Per tale stima del rischio sono stati presi in considerazione 3 indicatori

La valutazione, anche nel caso dell'impatto, è sintetizzabile in un giudizio qualitativo (alta, media, bassa) che è stato definito sulla base delle considerazioni rilevate nell'ambito dei vari audit interni effettuati.

#### **Tabella indicatori dell'impatto**

<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>LIVELLO DI RISCHIO</i>		
Impatto sull'immagine dell'ente	Si considera l'impatto reputazionale dell'evento per la società, tanto maggiore quanto, ad esempio, l'accadimento ha costituito un "caso" mediatico, per cui si valuta se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi o vi sia stata comunque una diffusione della notizia dell'evento	ALTO	MEDIO	BASSO
Impatto organizzativo	Si valuta l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo/fase può comportare nel normale svolgimento dell'attività dell'ente. Si considera il livello organizzativo cui può collocarsi il rischio dell'evento (apicale, intermedio ecc.). Più alto è il livello maggiormente significativo è l'impatto. Inoltre, la valutazione prende in considerazione anche il volume di persone coinvolte nel processo/fase	ALTO	MEDIO	BASSO

Impatto economico	I costi economici e/o organizzativi sostenuti dall'ente per fronteggiare le conseguenze scaturite dal verificarsi di eventuali eventi illeciti (es. contenziosi). All'aumentare del valore economico il rischio cresce	ALTO	MEDIO	BASSO
-------------------	--	------	-------	-------

Al termine dell'analisi dei vari indicatori della probabilità e dell'impatto si è proceduto ad una stima del livello del rischio finale associato alla probabilità e quello associato all'impatto utilizzando la stessa scala di misurazione relativa ai singoli indicatori (alto, medio, basso).

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è poi pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio di ogni processo. La valutazione finale di rischiosità del processo non costituisce ad ogni modo mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un'analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva nella motivazione.

La combinazione dei due risultati ricavati dagli indicatori di rischio è stata valutata sulla base della seguente tabella:

### Matrice di classificazione del rischio

<i>PROBABILITA'</i>	<i>IMPATTO</i>	<i>LIVELLO DI RISCHIO</i>
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO
MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO

### 2.3 Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione dei rischi è stata condotta sulla base delle risultanze della precedente fase di analisi e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, nonché le priorità e l'urgenza di trattamento dei rischi, in considerazione degli obiettivi dell'organizzazione dell'ente e il contesto in cui opera, attraverso il loro confronto.

### 3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Il trattamento del rischio rappresenta quindi la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della

loro attuazione.

PARKAR nell'individuazione e nella progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione ha tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

- individuazione delle misure
- programmazione delle misure

### **3.1 Individuazione delle misure**

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, PARKAR procede con l'individuazione delle misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

Prendendo come esempio la misura della trasparenza, questa può essere programmata come misura generale quando impatta trasversalmente sull'intera organizzazione al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'ente (applicazione del D. lgs. n. 33/2013); è, invece, una misura specifica qualora venga individuata all'interno di specifici processi/fasi una mancanza/scarsa applicazione di misure di trasparenza.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai requisiti:



- presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

### **3.2 Programmazione delle misure**

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure viene realizzata prendendo in considerazione gli elementi descrittivi:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenziata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti; o responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

In merito alla programmazione anticorruzione e trasparenza, occorre evidenziare che le indicazioni contenute nel PNA 2022 prevedono la possibilità, per gli enti e le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, di procedere all'aggiornamento delle stesse una volta ogni tre anni. L'introduzione di tale semplificazione, finalizzata ad agevolare l'azione delle realtà di piccole dimensioni, risulta applicabile solo nelle ipotesi in cui, nel corso dell'anno precedente alla conferma:

- non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- non siano stati modificati obiettivi strategici;

- non siano state modificate le altre sezioni del Piano in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

#### **4. Monitoraggio e Riesame**

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio. Tale attività si compone di due elementi essenziali:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

In merito al monitoraggio, occorre sottolineare che l'ANAC, in riferimento agli enti di dimensioni ridotte come Parkar, per i quali sono state introdotte le sopra citate semplificazioni, ha specificato che esso rappresenta una fase di fondamentale importanza, tale da garantire effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione.

Parkar, consapevole della rilevanza di questa fase, provvederà a recepire le indicazioni fornite nel nuovo PNA 2022, il quale, nel definire la cadenza temporale consigliata per gli enti che impiegano un numero di dipendenti da 31 a 49, viene suggerito di svolgere il monitoraggio 2 volte l'anno.

Tale attività è effettuata dal RPCT e nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità il RPCT riferisce all'Amministratore Unico.

Il RPCT non compie un controllo di legittimità né di regolarità tecnica o contabile dei provvedimenti adottati, né rientra fra i suoi compiti il controllo sullo svolgimento dell'ordinaria attività dell'ente. Il monitoraggio condotto è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione previste nel presente PTPCT.

A conclusione dell'attività svolta, il RPCT redige una relazione denominata "*Check list verifica periodica del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*" contenente i risultati delle verifiche poste in essere, tenuto conto delle novità successive all'adozione del Piano dell'anno in corso (quali ad esempio: eventuali evoluzioni normative, nuovi provvedimenti in materia, modifiche organizzative e procedurali all'interno della Società) e le attività espletate, nel semestre di riferimento, in osservanza di quanto previsto in materia di corruzione e trasparenza. Tale documento è accompagnato da una "*Griglia di monitoraggio*" suddivisa in due sezioni ("*Anticorruzione*" – "*Trasparenza*") all'interno della quale per ogni misura indicata viene descritto lo stato di attuazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, il RPCT entro il termine stabilito dall'ANAC redige e pubblica sul sito web istituzionale dell'ente, nella sezione "Società trasparente", una relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione contenute nel Piano stesso. Per la sua stesura, il RPCT tiene conto delle risultanze rilevate tramite le seguenti attività di monitoraggio:

##### **4.1 Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio**

Il Piano rappresenta uno strumento di programmazione che per sua natura necessita di un

adeguato monitoraggio. Tale attività di verifica è in capo al RPCT di PARKAR.

Considerata la struttura di ridotte dimensioni della Società, il RPCT non effettua un monitoraggio strutturato su più livelli ma provvede direttamente a richiedere documenti/informazioni, organizzare incontri/audit con i soggetti coinvolti nelle attività a rischio corruzione e sulla base delle risultanze procede alla valutazione.

#### **4.2 Il monitoraggio sull' idoneità delle misure di trattamento del rischio**

È opportuno che il monitoraggio sulle misure contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio. La valutazione dell' idoneità delle misure spetta al RPCT. Ogni ente dovrà definire la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità del sistema. Tale attività deve avere una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del PTPCT.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il **riesame periodico del sistema di gestione del rischio**.

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel Piano, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto osservando il principio del "miglioramento progressivo e continuo".

A tal fine, il RPCT verifica almeno 2 volte all'anno il sistema di gestione del rischio, mediante un riesame avente ad oggetto:

- l'adeguatezza del Piano e delle misure in esso contenute
- lo stato di attuazione delle misure
- le principali criticità riscontrate nell'attuazione del Piano.

Il riesame periodico risulta uno strumento di supporto per la redazione del Piano per il triennio successivo e per poter migliorare le misure previste.

Il riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio e ha l'obiettivo di:

- individuare eventuali rischi emergenti
- identificare processi organizzativi tralasciati nella fase della mappatura
- prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma interessa necessariamente tutti i soggetti coinvolti nella programmazione e nell'attuazione delle misure affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il riesame periodico delle misure coincide con la predisposizione e stesura della relazione da parte del RPCT in occasione del monitoraggio annuale programmato (al termine di ogni anno).

## **MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **1. Premessa**

Le misure di prevenzione, anche sulla scorta di quanto indicato nel PNA, sono declinate in “misure generali” e misure “specifiche”. Le prime sono studiate ed elaborate per essere collocate trasversalmente a presidio di tutte le attività a rischio corruzione rilevate, sia attive che passive. Le seconde, invece, sono studiate ed elaborate con specifico riferimento alle aree di rischio mappate con riferimento alle risultanze del processo di risk assesment versate nel Piano. Nella fase di prima attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, a presidio delle aree di rischio individuate, sono declinate le misure generali immediatamente cogenti ed a cui tutti i soggetti aziendali coinvolti nella esecuzione dei processi indicati devono attenersi.

In seguito, anche sulla base delle risultanze delle attività di compliance in corso di esecuzione, potranno essere declinate ulteriori misure specifiche a presidio dei singoli processi mappati.

In ogni caso, la Società adotta con il presente Piano precisi criteri guida, auspicabilmente contenuti nel proprio Codice Etico, per la gestione di tutte le proprie attività e, in particolar modo, per le attività individuate come a rischio di fenomeni corruttivi. La Società Parkar S.r.l. recepisce, dunque, i seguenti principi guida della propria attività:

- la legalità è il valore fondante per tutte le attività della Società, e pertanto deve fondare l'attività degli operatori economici che con la stessa hanno rapporti.
- la trasparenza delle attività della Società rappresenta uno strumento irrinunciabile e fondante per la prevenzione della corruzione, strumentale a garantire l'integrità dell'agire amministrativo in ogni ambito in cui Parkar opera. Conseguentemente, i rapporti tra la Società e gli operatori economici, a qualunque livello ed in ogni fase, devono essere trasparenti.
- l'organizzazione del lavoro, improntata ai principi di etica, legalità e trasparenza, deve essere oggetto di una corretta e costante implementazione anche tramite corsi di formazione che valorizzino le specifiche competenze e potenzialità di ciascun lavoratore; Inoltre, Parkar S.r.l. intende con il presente Piano adottare concrete ed efficaci misure preventive, così come individuate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione a seguito dell'analisi dei rischi e della mappatura dei processi aziendali a rischio, che si espongono di seguito.

## **2. MISURE DI CARATTERE GENERALE**

### **2.1 Adozione di un Codice Etico**

La società Parkar S.r.l. ritiene una efficace misura preventiva del fenomeno corruttivo l'adozione e la diffusione presso i propri dipendenti, così come verso gli operatori che stringono relazioni con la società, di un Codice Etico ispirato nei contenuti alle disposizioni previste nel Piano Nazionale Anticorruzione. Il Codice Etico assolve, infatti, l'esigenza di orientare l'operato dei dipendenti della società verso l'etica e la legalità. La violazione dei doveri contenuti nel Codice

Etico, anche con riferimento ai contenuti del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, è da considerarsi fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri in esso contenuti ed esposti è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di obblighi, leggi o regolamenti.

## **2.2 Conflitto di interessi**

Come più volte sottolineato dall'ANAC, il tema della gestione dei conflitti di interesse, espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, risulta intrinsecamente connessa alla prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

La L. n. 190/2012, con l'inserimento dell'art. 6-bis nella L. n. 241/1990, ha previsto in modo specifico l'obbligo di astensione dei soggetti coinvolti nell'adozione di determinati atti nel caso di conflitto di interessi, i quali devono provvedere a segnalare ogni situazione di conflitto anche potenziale.

L'ANAC nel PNA (2019) afferma che la nozione di conflitto di interesse debba essere intesa in senso ampio *“attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale”*.

PARKAR, consapevole dell'importanza di disciplinare adeguatamente le ipotesi di conflitto di interessi che potrebbero verificarsi in ragione delle attività svolte, sta predisponendo una procedura interna di gestione, in attesa di revisione e approvazione formale da parte dell'Amministratore Unico, all'interno della quale ha disciplinato tutti gli aspetti inerenti alla materia quali:

- 1) Obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis L. n. 241/1990
- 2) Inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 3
- 3) Divieto di pantouflage
- 4) Conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di gara ai sensi dell'art. 42 Codice dei contratti pubblici.

Il documento ha lo scopo di fornire delle indicazioni chiare e precise sulle situazioni che potrebbero generare un conflitto di interesse e prevedere le misure interne per ridurre il rischio che tali situazioni si verifichino.

Sono previste alcune misure specifiche per gestire il conflitto di interesse:

- ✓ il rilascio di una dichiarazione preventiva
- ✓ la dichiarazione nell'ipotesi di conflitto di interesse
- ✓ la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.

Si dà atto che il RPCT, nel report annuale relativo all'anno 2022, non ha riscontrato alcuna situazione di conflitto di interesse all'interno dell'azienda e non ha ricevuto segnalazioni in merito.

### **2.3 Pantouflage**

Il nuovo PNA adottato dall'ANAC per il triennio 2023-2025 contiene un importante approfondimento di tale fattispecie di "incompatibilità successiva" alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico.

In particolare, l'Autorità sottolinea l'importanza di una corretta applicazione di questa fattispecie ai fini della lotta alla corruzione e rileva la necessità di supportare le amministrazioni e gli Enti al fine di sopperire ad un dettato normativo piuttosto scarno.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, occorre far riferimento all'art. 53, co. 16 ter del D.lgs. 165/2001, il quale individua uno specifico divieto per i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Nell'ipotesi in cui si verifichi una violazione di tale obbligo, i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati responsabili della violazione non potranno contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti.

Nell'alveo di applicazione della norma in esame, coerentemente con la finalità di presidio anticorruzione della fattispecie, nella nozione di dipendente pubblico vanno ricompresi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 D.lgs. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di Amministratore di enti pubblici e di enti privato in controllo pubblico.

Come più volte affermato dall'Autorità, l'espressione utilizzata dal legislatore in riferimento ai "poteri autoritativi o negoziali", va interpretata in senso ampio, ricomprendendo tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in modo determinante su un procedimento, producendo effetti diretti nella sfera giuridica personale del destinatario.

L'Autorità Nazionale anticorruzione emanerà apposite Linee Guida al fine di supportare enti ed amministrazioni nell'applicazione concreta di tale ipotesi di incompatibilità successiva. Parkar S.r.l., consapevole dell'efficacia preventiva in termini anti-corruttivi dell'istituto in parola, provvederà al recepimento delle indicazioni contenute nel PNA 2022, nonché di quelle che verranno approntate nelle Linee guida ANAC (in fase di elaborazione), all'interno del Regolamento interno sul conflitto di interessi.

### **2.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)**

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, colui che effettua la segnalazione.

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea.

In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, nel delineare i soggetti destinatari, individua tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai colleghi, parenti o affetti stabili di colui che ha effettuato la segnalazione.

In merito alle necessarie tutele da garantire ai whistleblowers, il d.lgs. specifica che essi non possono subire alcuna ritorsione, tra le quali si annoverano il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora il lavoratore avesse una valida aspettativa rispetto a tale conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche reputazionali (compresi i social media), o i pregiudizi economici o finanziari, incluse la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nei casi in cui il segnalante divenga vittima di ritorsioni ovvero venga accertato che una segnalazione è stata intralciata o si sia tentato di intralciarla, l'ANAC potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 30.000 euro. Qualora invece l'Autorità accerti che non sono stati istituiti i canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni oppure che l'adozione di tali procedure non è conforme, la sanzione va da 10.000 a 50.000 euro.

In merito ai canali di segnalazione, oltre alla possibilità di attivare la piattaforma informatica predisposta dall'ANAC o di rivolgersi all'Autorità in forma scritta o orale attraverso specifici canali, la normativa dispone che tutti gli enti pubblici e privati con più di 50 dipendenti (nonché quelli che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti), devono dotarsi di canali di segnalazione interni.

Parkar S.r.l., riconoscendo l'importanza di adottare tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi, con l'intento di disciplinare l'istituto e garantire la tutela del whistleblower, ha adottato un apposito regolamento interno "*Regolamento sulla procedura per la segnalazione degli illeciti e irregolarità (whistleblowing)*" con lo scopo di descrivere l'ambito di operatività della misura e l'iter della denuncia da parte del "segnalante", individuando e rimuovendo i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.

Le segnalazioni vengono gestite dal RPCT garantendo la riservatezza del soggetto.

Le segnalazioni devono essere preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi. In ogni caso, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 51, L. 190/2012, l'identità del segnalante non può essere rivelata.

La Società ha provveduto ad attivare il seguente account di posta al fine di poter inviare le segnalazioni: [rpct@parkar.it](mailto:rpct@parkar.it), diffuso tramite la pubblicazione nel sito trasparenza. Tramite tale canale le segnalazioni vengono ricevute direttamente dal RPCT.

Inoltre, nella prospettiva di rafforzare ulteriormente il proprio sistema di controllo interno e avere la possibilità di scoprire eventuali frodi e criticità, Parkar S.r.l. provvederà ad adottare una specifica procedura informatica, "Software Segnalazioni Illeciti", che consentirà di gestire le eventuali segnalazioni in modo sicuro, efficiente, efficace e rispettoso della normativa vigente.

Occorre sottolineare che, allo stato attuale, non sono mai pervenute segnalazioni. Tale dato può ritenersi positivo in quanto non si è riscontrata la necessità da parte dei dipendenti aziendali/soggetti legittimati di procedere ad alcuna segnalazione avendo, pertanto, una percezione dell'attività svolta dalla società come lecita e conforme alle norme.

Nel corso dell'anno 2020, inoltre, sono state pubblicate nel sito trasparenza della Società le "FAQ Whistleblowing" al fine di diffondere delle informazioni chiare e precise sull'istituto. Infine, è stato istituito il "Registro delle segnalazioni" al fine di agevolare la gestione e la consultazione delle richieste. L'aggiornamento del Registro è di competenza del RPCT. Per ciascuna segnalazione il registro contiene le seguenti informazioni:

- ✓ data presentazione
- ✓ tipologia di segnalazione
- ✓ oggetto
- ✓ misure adottate
- ✓ data evasione

## **2.5 Rotazione del personale**

Come è noto, la rotazione del personale è considerata dal Piano Nazionale Anticorruzione quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa delle risorse pubbliche. Infatti, la permanenza nel ruolo di dipendenti apicali può favorire l'instaurarsi di relazioni e/o connivenze alla base di rapporti potenzialmente disfunzionali e favorevoli al verificarsi di dinamiche inadeguate e permeabili al fenomeno corruttivo.

La struttura organizzativa di Parkar S.r.l. è priva di figure dirigenziali, così che le funzioni decisionali sono svolte unicamente dal vertice e, più esattamente, dall'Amministratore Unico. È dunque evidente che la misura preventiva della rotazione degli incarichi al personale apicale non sia applicabile a Parkar S.r.l. In ogni caso, non può che ulteriormente esporsi che il sistema di governance societario in cui l'Assemblea dei Soci esercita i poteri di indirizzo e decisionali secondo lo Statuto, ed il revisore contabile/collegio sindacale quello di controllo, descrive un assetto idoneo, di per sé, a creare un contesto sfavorevole al verificarsi di fatti corruttivi.



## **2.6 Informatizzazione dei processi**

L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura anticorruzione efficace in quanto consente la tracciabilità dell'intero processo interno, comprensivo di ciascuna fase e responsabilità connesse e, di conseguenza, un maggiore controllo sull'attività. Al fine di una migliore gestione dei processi la Società periodicamente verifica la funzionalità delle procedure di informatizzazione già acquisite e di pertinenza dei vari settori e nel piano delle proprie attività analizza gli altri processi per programmare la loro informatizzazione qualora non ancora avvenuta.

Inoltre, si evidenzia che attualmente è in corso l'acquisizione del nuovo software gestionale della Trasparenza, attraverso il quale sarà possibile gestire tutti i relativi adempimenti in modo più efficace, efficiente e sempre in linea con gli aggiornamenti normativi. Analogamente, tra gli obiettivi della Società vi è anche l'acquisizione del "Software Segnalazioni Illeciti", attraverso il quale si procederà alla informatizzazione del processo di gestione delle segnalazioni eventualmente effettuate dai whistleblower, ossia le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

## **2.7 Patti di Integrità**

I Patti di Integrità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno corruttivo nelle attività economiche. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione delle gare e contratti pubblici finalizzate a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i partecipanti alla procedura, la cui accettazione viene disposta dalla stazione appaltante quale presupposto necessario per la partecipazione alla gara. A tal proposito la stessa L. n. 190/2012, art. 1, comma 17, stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

PARKAR ha provveduto ad adottare un proprio "Modello di Patto di Integrità" il quale viene trasmesso ai partecipanti alle procedure di gara affinché manifestino la propria accettazione e pubblicato nel sito trasparenza della Società.

## **2.8 Formazione**

La legge 190 del 2012, all'art. 1, c. 9, lett. b) e c), stabilisce che la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. L'ente è quindi tenuto, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT adottato.

È opportuno che gli interventi formativi siano basati su casi concreti e finalizzati a fornire ai

destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione. L'esame di casi concreti, infatti, calati nel contesto delle diverse amministrazioni, favorisce la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.

PARKAR, in qualità di ente controllato da CTM S.p.A., ha partecipato al programma di formazione obbligatorio avente come oggetto le tematiche della corruzione. Nello specifico, hanno preso parte al percorso formativo il RPCT, l'Amministratore Unico e il Responsabile delle attività di PARKAR.

Infine, PARKAR ad aprile 2021 ha messo a disposizione dei dipendenti una *“Guida in materia di anticorruzione e trasparenza”*, contenente le informazioni utili per una maggiore conoscenza degli aspetti connessi a tale materia.

### **3. MISURE DI CARATTERE SPECIFICO**

#### **3.1 Adozione di un sistema di flussi informativi nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e verso le amministrazioni vigilanti**

Elemento essenziale per una corretta applicazione del sistema di prevenzione è la predisposizione di un articolato flusso di informazioni tra i vari soggetti coinvolti nella gestione del rischio.

PARKAR, con il presente Piano, ha adottato e definito uno specifico *“Piano di Flussi Informativi in materia di prevenzione della corruzione/trasparenza”* (All. 5) nel quale sono previsti, per ciascuna tipologia di informazione prevista, i seguenti aspetti:

- ✓ Categoria
- ✓ Flusso informativo
- ✓ Soggetto competente all'invio
- ✓ Tempistiche
- ✓ Destinatario (RPCT).

Ciascuna informazione rilevante ai sensi della L. 190/2012 viene veicolata all'interno dell'azienda in modo tale da consentire ai soggetti competenti in materia di prevenzione della corruzione di venire a conoscenza di determinati fatti/eventi per le opportune valutazioni di merito.

Tale misura potrà essere oggetto di modifica negli aggiornamenti del presente Piano al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze e caratteristiche della Società

#### **3.2 Elaborazione e adozione di procedure specifiche con riferimento al rischio corruzione individuato**

La Società valuterà l'elaborazione e la successiva adozione di procedure operative con lo scopo di descrivere e formalizzare le attività svolte nell'ambito di particolari processi nell'ambito delle aree in cui, a seguito della fase di analisi dei rischi, è stato individuato un sensibile rischio

corruzione, anche al fine di incrementare la trasparenza dell'agire amministrativo e minimizzare il rischio in parola.

### **3.3 Monitoraggio dei tempi procedurali**

PARKAR osserva i termini per la conclusione dei procedimenti di propria pertinenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Ogni anno, il RPCT verifica il rispetto dei tempi, segnalando qualsiasi anomalia accertata. Per i procedimenti nei quali i termini non sono stati rispettati, devono essere indicate le motivazioni, in fatto e in diritto come disciplinato dalla legge 241/1990, che hanno giustificato il ritardo. Il RPCT in occasione dell'espletamento dell'attività di monitoraggio annuale nella relazione indica il rispetto di tale misura e qualora ravvisi un ritardo dovrà dare atto dei seguenti aspetti: la tipologia di procedimento, il numero totale procedimenti conclusi nell'anno, di cui quelli conclusi in ritardo, le motivazioni che giustificano il ritardo nella conclusione.

### **3.4 Trasparenza e tracciabilità dell'agire sociale**

È fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

### **3.5 Misure da attuare**

Per le altre misure specifiche si rimanda all'All. 2 "*Gestione rischi*" dove sono indicate nella tabella le misure da attuare in riferimento a ciascuna fase del processo.

## PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

### Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del PTCP

L'orizzonte temporale e la durata del presente Piano, è individuato in tre anni. Il PNA 2022, come già evidenziato, in riferimento agli enti di dimensioni ridotte (da 1 a 50 dipendenti), prevede la possibilità di provvedere all'aggiornamento del proprio documento di programmazione una volta ogni tre anni, semplificando in tal modo l'attività. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha individuato il programma delle attività da realizzarsi per attuare le misure previste dal presente Piano.

All'atto della sua adozione, la Società ha ben chiaro il programma delle attività da porre in essere per realizzare nel modo più opportuno un'efficace tutela del rischio corruzione.

Per gli anni successivi e, fatto salvo l'aggiornamento ~~annuale~~ del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in seno al quale potranno essere meglio calibrati ulteriori interventi che dovessero rendersi opportuni o necessari per le finalità perseguite, è previsto, ~~al momento~~, il monitoraggio della efficacia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il controllo della sua adeguatezza ad eventuale novelle normative e modifiche organizzative che dovessero interessare il contesto della Società.

### 2023

- Aggiornamento e monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Mappatura delle attività a rischio corruzione ulteriori rispetto a quelle previste dal Piano;
- Monitoraggio sul rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013;
- Attuazione delle misure specifiche previste nell'All. 2 "*Gestione dei rischi*";
- Adozione formale della bozza di procedura interna al fine di porre in essere una corretta e trasparente gestione in materia di conflitto di interessi, incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e "incompatibilità successiva" (c.d. pantouflage) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013;
- Informatizzazione dei processi nelle aree sensibili al rischio al fine di consentirne la tracciabilità;
- Attuazione del Piano dei flussi informativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Previsione di una disciplina relativa al conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti.

### 2024

- Monitoraggio di adeguatezza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.

## **2025**

- Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e recepimento degli interventi posti in essere nel precedente anno;
- Monitoraggio di adeguatezza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.

## **PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTI)**

### **1. Premessa**

Il programma per la trasparenza e l'integrità, conformemente a quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Difatti, tale documento si colloca nell'ambito degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione all'interno della società.

A conferma di ciò, si ricorda che secondo la legge n. 190/2012 la trasparenza si colloca tra le misure preventive dei fenomeni corruttivi cd. "trasversali", in quanto adottabile nella totalità dei processi istituzionali.

Il presente Programma, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definisce i modi e le iniziative per assicurare un adeguato livello di trasparenza, di legalità, di cultura dell'integrità nell'esercizio dell'attività della società.

Attraverso l'attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un controllo diffuso sull'operato dell'Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono:

- Responsabilizzare gli amministratori pubblici;
- Ridurre corruzione, illeciti e conflitti di interesse;
- Ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche;
- Migliorare la performance delle amministrazioni.

Una delle principali modalità di attuazione di questa nozione di trasparenza è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati individuati non solo da precisi obblighi normativi, ma eventualmente anche in forma autonoma dalla singola Amministrazione: tutti questi dati devono trovare posto in una apposita sezione del sito, denominata "Amministrazione/Società trasparente" per fornire alla cittadinanza un punto di accesso informativo chiaro ed esauriente sulle azioni e le strategie di miglioramento dell'Amministrazione ai fini, come si è già detto, del perseguimento degli obiettivi di legalità e buona gestione delle risorse pubbliche.

### **2. Definizione di trasparenza**

La normativa vigente (con particolare riferimento al d.lgs. n. 150/2009, alla Legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 33/2013, al d.lgs. n. 39/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016) definisce la Trasparenza dell'Amministrazione pubblica come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Inoltre, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato

laddove ha ritenuto che “la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”. (Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016).

Relativamente alla trasparenza, il PNA 2019 richiama i più importati provvedimenti dell’Autorità in materia, ed in particolare:

- la deliberazione n. 1309/2016, recante “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- la deliberazione n. 1310/2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- la deliberazione n. 1134/2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

### **3. Il quadro normativo di riferimento**

A livello nazionale il Programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 2009/2011 con il decreto legislativo n. 150/2009.

L’articolo 10 del D. Lgs 33/2013 dispone che “Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma per la trasparenza ed l’integrità da aggiornare annualmente”. Tale programma ha l’obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

La determinazione A.N.A.C. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, indica che le società controllate adottano un Programma per la trasparenza e l’integrità, che costituisce di norma una sezione del PPC, in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.

Nel Programma, pertanto, sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Inoltre, così come indicato nella Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, Parkar S.r.l. si impegna, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

La “pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli

di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, PARKAR ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati. La nomina di tale figura è obbligatoria per legge, in quanto il richiamato art. 37 del Regolamento suindicato dispone che debba essere sistematicamente designata dalle autorità pubbliche e dagli organismi pubblici, ivi inclusi gli organismi privati che svolgono pubbliche funzioni o esercitano pubblici poteri.

Al Responsabile della Protezione dei dati, sono attribuiti, tra l’altro, seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza all’Azienda, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di PARKAR in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, l’analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del GDPR. In particolare, il DPO dovrà fornire il proprio parere sulle seguenti tematiche:
  - se condurre o meno una valutazione di impatto;
  - quale metodologia adottare nel condurre una valutazione di impatto;
  - se condurre la valutazione con risorse interne ovvero esternalizzandola;
  - quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate, se la valutazione sia stata eseguita correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi al Regolamento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.



PARKAR ha istituito apposito canale per contattare il RPD e per informazioni e segnalazioni relative al trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati: [rpd@parkar.it](mailto:rpd@parkar.it)

Il riferimento di contatto del RPD è pubblicato nel sito trasparenza della Società nella sezione “Telefono e posta elettronica”.

Il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT ai fini dell'attuazione delle misure di trasparenza.

#### **4. Attuazione del programma e obblighi di pubblicazione**

Sulla base della vigente normativa, considerando la natura *iure privatorum* di Parkar S.r.l., sul sito della società i dati e le informazioni sono pubblicati:

- in forma chiara e semplice, in modo da essere comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto;
- con l'indicazione della loro provenienza, previa attestazione di conformità all'originale in possesso della società.

In particolare, la società Parkar S.r.l., con riferimento alle attività di pubblico interesse svolte, s'impegna a pubblicare:

- i riferimenti normativi sull'organizzazione e l'attività della società, indicando un link di rinvio al sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it);
- l'atto costitutivo, lo statuto della società e il Codice Etico;
- i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, in relazione ai quali si indicano l'autocertificazione riguardo all'inesistenza di cause d'inconferibilità e/o incompatibilità d'incarichi ex d.lgs. 39/2013; l'indicazione relativa ad eventuali altre cariche ed incarichi ricoperti presso enti pubblici e privati; il compenso, con indicazione dei trattamenti aggiuntivi riconosciuti a titolo di viaggi e missioni ove pagati con fondi pubblici, connessi all'assunzione della carica, i compensi connessi all'assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica nonché quelli connessi all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o privati; le dichiarazioni di cui agli artt. 2,3 e 4 della L. 441/1982;
- l'articolazione degli uffici, con annesso organigramma aziendale;
- i contatti ufficiali di telefono e posta elettronica della società;
- l'indicazione nominativa, curricula dei collaboratori e consulenti cui sono stati conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza resi con prestazioni prevalentemente personali (*locatio operis*) con relativa indicazione della durata dell'incarico e del compenso concordato;
- le informazioni relative al personale, e in particolare una serie di dati legislativamente previsti, inerenti i dirigenti (in carica e cessati), la dotazione organica, i tassi di assenza nonché i documenti frutto della contrattazione collettiva;
- i regolamenti adottati dall'azienda, anche in ottemperanza a norme di legge, che disciplinano le modalità per il reclutamento del personale ed il conferimento degli

incarichi;

- l'avviso di selezione per ogni procedimento di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi che sia avviato, con evidenza dei criteri di selezione, nonché l'esito della procedura, da rendersi noto con le eventuali cautele che siano imposte nel caso specifico dalla normativa sulla privacy;
- l'indicazione, anche attraverso rappresentazioni grafiche, delle partecipazioni detenute, anche in via minoritaria, in enti e società nonché informazioni sulla tipologia di rapporto ed attività svolta in favore di tali società; per quelle società partecipate e controllate, anch'esse tenute all'adempimento degli obblighi di trasparenza, deve essere inserito, in corrispondenza, il collegamento con i siti internet nei quali devono essere pubblicati i relativi dati;
- i dati relativi alle tipologie di procedimenti avviati e seguiti dalla società, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 33/2013;
- i bandi per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi allegati, con una scheda sintetica riportante l'evidenza dell'oggetto dell'appalto, i criteri di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'importo a base d'asta, il numero dei concorrenti partecipanti, l'indicazione del soggetto aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione e l'indicazione in percentuale dei pagamenti effettuati entro i termini previsti dal contratto, con relativo obbligo di pubblicazione ed aggiornamento a cadenza semestrale dei sopracitati dati;
- I provvedimenti finali assunti in esito ad eventuali procedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nel caso di importi superiori ad € 1.000 nonché eventuali regolamenti interni assunti dalla società per disciplinare l'assunzione di tali provvedimenti; l'indicazione specifica, nelle forme espressamente previste dall'art. 26 d.lgs. 33/2013, dei soggetti beneficiari dei provvedimenti di cui sopra ove assunti;
- i bilanci d'esercizio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013;
- le informazioni identificative degli immobili posseduti e relativi canoni di locazione e di affitto versati o percepiti;
- gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio, gli eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- la carta dei servizi;
- le informazioni relative a possibili class action proposte;
- i dati inerenti i pagamenti, ossia l'indicatore di tempestività, l'IBAN e i pagamenti elettronici;
- le informazioni ambientali;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il regolamento sull'accesso civico.

Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato 5.

## **5. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali**

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito RGPD) e nel D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento in materia di protezione dei dati personali.

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella Deliberazione del 02.03.2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, eseguito da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".

La tutela dei dati sensibili (oggi definiti nel Regolamento UE dati "particolari" e dati "giudiziari") di cui agli artt. 9 e 10 del citato Regolamento europeo, è assicurata da Parkar S.r.l. con particolare impegno e attenzione.

La Società ha predisposto un piano di adempimenti al fine di conformarsi alla nuova normativa e ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD), persona esperta in materia, che ha il compito di vigilare e di dare consulenza all'interno dell'azienda in modo da garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito.

## **6. Monitoraggio e controllo**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge un controllo continuo sul rispetto degli obblighi di trasparenza di cui è destinataria la Società. In particolare, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 33/2013, esercita "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico all'Autorità Nazionale Anticorruzione".

Tali verifiche, che possono essere espletate anche mediante indagini a campione, sono effettuate periodicamente nel corso dell'anno anche mediante la collaborazione dei dirigenti e responsabili delle unità operative.

Oltre ad una verifica periodica, il Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con i soggetti sopra indicati, svolge, almeno una volta l'anno ed entro il 31 dicembre, un monitoraggio programmato che dia conto:

- dello stato di attuazione del programma;
- della verifica degli obblighi di pubblicazione;
- dell'esito delle verifiche effettuate durante l'anno. All'esito redige un prospetto riepilogativo.

## **7. Sistema sanzionatorio**

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa applicabile, l'organo amministrativo dà mandato alle strutture aziendali competenti per la comminazione delle sanzioni applicabili, conformemente alla normativa di settore.

## **8. Accesso civico**

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza.

L'accesso civico è modalità di esercizio del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative che Parkar S.r.l. ha eventualmente omesso di pubblicare, nonché del diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalla Società ulteriori rispetto a quelli oggetto della pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La Società in data 05/05/2020 ha provveduto ad adottare apposito regolamento "*Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico*" con l'intento di disciplinare l'istituto e garantire il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative. Tale documento è stato pubblicato nella sezione del sito "*Società Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico*".

Nella sezione sopra indicata sono stati pubblicati anche i moduli per la presentazione delle istanze e il "*Registro degli accessi*". Come si evince da quest'ultimo documento, nel corso dell'anno 2021 non sono state presentate istanze di accesso civico dato che può ritenersi positivo in quanto non è stata riscontrata da parte degli utenti una mancanza o incompletezza con quanto pubblicato nel sito della società.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **1. Applicazione del sistema disciplinare**

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare in capo ai dipendenti della Società. L'Amministratore Unico applicherà gli opportuni provvedimenti, commisurati alla gravità dell'infrazione commessa, a fronte di accertate violazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori sono quelli previsti dal codice disciplinare aziendale, dalle normative e dalle disposizioni speciali applicabili al rapporto di lavoro del settore terziario nonché dai principi dell'art. 7 L. 300/1970.

### **2. Entrata in vigore**

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 31/03/2023 ed è entrato in vigore a decorrere dall'avvenuta pubblicazione in pari data dello stesso sul sito web istituzionale, all'interno della sezione "*Società trasparente*".

Eventuali variazioni, revisioni, integrazioni e aggiornamenti possono essere effettuati ogni qual volta il Responsabile e la società lo ritengano opportuno.

Formano parte integrante del Piano i suoi allegati.

Resta fermo l'aggiornamento annuale, così come richiesto dalla legge. In ogni caso, la Società si riserva di intervenire e di aggiornare il programma in caso di ulteriori precisazioni ed indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.